

Associazione Centro Sociale «PINO VERDE»

STATUTO

Art. 1

Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata CENTRO SOCIALE "PINO VERDE", che nel prosieguo verrà indicata anche con la sola parola "associazione", con sede in Vicolo Pasquatto n. 1, nel Comune di Ponte San Nicolò.

L'Associazione è una associazione di promozione sociale a scopo sociale, assistenziale, ricreativo e culturale, in particolar modo a favore degli anziani, autogestita dai soci. E' aderente all'Associazione Nazionale ANCeSCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti) con sede a Bologna.

La sua durata è illimitata.

E' disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 383 del 7 dicembre 2000 «Disciplina delle associazioni di promozione sociali» e dalle leggi regionali, statali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Un'apposita convenzione definisce i rapporti fra l'Associazione ed il Comune in merito all'uso dei locali e delle attrezzature utilizzabili.

ART. 2

Scopi e finalità

L'Associazione è un servizio a livello comunale, senza fine di lucro, con lo scopo di evitare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione; ha il compito di realizzare un luogo d'incontro e di iniziative, di provvedere alla gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ai soci, di organizzare servizi e di sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale, e di lavoro (quest'ultimo inteso come fattore di aggregazione e socializzazione e non come strumento di utile economico ed individuale) valorizzando ed utilizzando l'esperienza e la cultura dei soci e perciò siano gli associati ad un tempo destinatari e protagonisti.

L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità:

- promuove incontri e rapporti di collaborazione con le istituzioni, gli enti, le associazioni, i gruppi e le scuole del territorio;
- avvia indagini socio-economiche in collaborazione con altri, in primo luogo il Comune, e sollecita interventi e misure per il miglioramento della qualità della vita;
- promuove e sviluppa attività ricreative e culturali varie, organizzando viaggi, spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, ecc.;
- stimola e coinvolge gli associati in attività di volontariato sociale ed assistenziale;
- si fonda, sul piano economico, essenzialmente sul principio dell'autofinanziamento, con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle proprie iniziative.

L'Associazione non ha alcuna connotazione politica, nel rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Ciò per salvaguardare la sua reale autonomia e la vera funzione sociale.

ART. 3 **Soci**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci i cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Ponte San Nicolò, che ne condividono gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli.

Possono divenire soci anche i cittadini non residenti, comunque interessati all'attività dell'Associazione, previa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. Diventa dunque socio il minorenne, il quale avrà diritto di voto attivo e passivo solo al compimento del 18° anno di età.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Sono soci:

- ordinari, coloro che versano la quota d'iscrizione come stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
- sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie
- onorari coloro che sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per avere erogato particolari benefici morali e/o materiali all'Associazione. -

Presso la sede dell'Associazione è tenuto l'elenco dei soci. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4 **Diritti e doveri dei Soci**

Ogni socio ha diritto di partecipazione all'attività ed alle strutture dell'Associazione, nonché di informazione e di accesso agli atti, ai libri sociali ed ai registri contabili. Ogni socio, maggiore di età, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi dell'Associazione. Ogni socio, inoltre, ha il diritto di essere eletto alle cariche sociali. I soci ed i loro familiari hanno diritto a frequentare i locali del Centro.

L'Associazione e' aperta a tutti i cittadini in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

- a tenere verso gli altri associati e verso gli estranei un comportamento animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e buona fede.

ART. 5

Recesso ed esclusione del Socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni da socio, nel corso dell'anno di validità della tessera, dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con contestuale restituzione della tessera medesima. Esse hanno effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo. Tutti i soci, ai sensi del precedente articolo 4), sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio e danno all'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e deliberare sanzioni motivate.

I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci. .

Il Consiglio Direttivo darà attuazione alle decisioni dell'Assemblea dei soci.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

ART. 6

Patrimonio e risorse finanziarie

Il patrimonio Sociale indivisibile ed costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario dello stesso.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 11 e d in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative annuali e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e lasciti
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutarie;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi da cessioni di beni e servizi a soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi dalla legge 383/ 2000.

Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati con delibera del Consiglio Direttivo, acquisito il parere positivo dell'Assemblea dei soci, la quale delibera altresì, in armonia con le finalità istituzionali dell'Associazione, sull'utilizzazione delle stesse.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 7

Rendiconto economico-finanziari

Il Bilancio Preventivo delle attività e delle iniziative, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo, e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento.

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria, con le maggioranze previste dal presente Statuto, entro il 30 Aprile dell'anno successivo e deve essere depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea stessa.

I soci potranno prendere visione del bilancio consuntivo negli ultimi cinque giorni di deposito.

I proventi delle attività non possono in alcun modo essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione,

È fatto l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutariamente previste.

ART. 8

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Copia di ogni convenzione e custodita, a cura del presidente, nella sede dell'Associazione.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente che è responsabile della relativa attuazione.

ART. 9 **Organi della Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Tutte le cariche associative sono assunte e assolte a titolo gratuito.

ART. 10 **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione, è composta da tutti i soci ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione stessa.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei Soci, con motivazione o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento della Associazione.

La convocazione è effettuata con avviso affisso all'albo della sede, almeno quindici giorni prima o con altre forme di pubblicità. Nello stesso dovrà essere indicato l'ordine del giorno in discussione.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ART. 11 **Validità della Assemblea**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci iscritti in regola col tesseramento, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o in delega, di almeno il 50% più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di 3/4 dei soci.

Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere i cittadini e/o rappresentanti di enti ed associazioni, secondo la volontà dell'Assemblea ed in rapporto ai temi in discussione.

ART. 12

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina il Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei suoi componenti, - elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- approva i regolamenti interni;
- approva la convenzione che definisce i rapporti tra l'Associazione ed il Comune;
- effettua proposte in relazione alle attività principali e commerciali o produttive marginali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ART. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri comunque sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea fra i propri soci, nel rispetto delle pari opportunità;

Le elezioni dei componenti del Direttivo vengono indette almeno 30 giorni prima della prevista data di scadenza.

Alle operazioni elettorali presiede apposita Commissione, eletta dall'Assemblea, composta da tre membri soci non candidati alle elezioni. Essa ha, tra l'altro, il compito di predisporre il seggio elettorale.

Per le elezioni di cui trattasi, ogni socio potrà votare per un numero di candidati non superiore a tre.

Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta. Requisiti necessari per candidature a componente del Direttivo sono:

- essere iscritto nel libro soci nell'anno che precede le elezioni;
- essere in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

ART. 14 **Consiglio Direttivo**

Il Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.

I componenti del Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione si riunisce più volte l'anno ed è convocato:

- dal Presidente
- da almeno 1/3 dei componenti del Direttivo, su richiesta scritta;
- da almeno il 15% dei soci con richiesta motivata

Il Direttivo nella prima seduta, entro 15 giorni dalla elezione assembleare, provvede alla nomina tra i suoi componenti:

- del Presidente
- del Vice Presidente
- del Tesoriere
- del segretario

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- elaborare i bilanci preventivo e consuntivo che devono contenere le singole voci di entrata e di spesa suddivise tra le attività principali;
- determinare le quote associative;
- assicurare il buon funzionamento del centro tutelando le sue attrezzature ed arredi;
- ammettere i nuovi soci;
- sospendere ed espellere i soci che ne abbiano dato motivo;
- stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione.

ART. 15 **Cariche**

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile (una sola volta).

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione, cura la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Inoltre, il Presidente nomina il Segretario, con funzioni eventualmente di Tesoriere, il quale, se nominato al di fuori dei membri del Consiglio, non avrà diritto di voto.

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio della Associazione.

ART. 16 **Gruppi di lavoro**

I gruppi di lavoro hanno ad oggetto della propria attività, preordinata all'attuazione degli scopi dell'Associazione, i seguenti settori:

- amministrazione;
- manutenzione dei locali;
- servizio bar, campi bocce, cucina e acquisti; attività culturali-ricreative;
- attività assistenziali;
- rapporti con altre componenti cittadine, etc.

Ogni gruppo è coordinato da un socio preferibilmente membro del Direttivo, e nominato dal Direttivo stesso.

ART. 17 **Dipendenti e collaboratori autonomi**

L'Associazione può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalla Legge 383/2000 e, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e dei collaboratori autonomi sono disciplinati, oltre che dalla Legge, dall'eventuale contratto di lavoro della categoria e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 18 **Responsabilità e assicurazioni**

L'Associazione risponde, con proprie risorse economiche, degli eventuali danni causati per inosservanza delle convenzioni e contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi, direttamente o per il tramite dell'ANCESCAO - Associazione Nazionale alla quale aderisce, come previsto all'art. 1 del presente Statuto,

per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali dell'Associazione stessa, e precisamente:

- per la responsabilità civile per danni provocati a terzi;
- per gli infortuni derivanti dalla partecipazione ad attività;
- per la tutela giudiziaria per i soggetti che ricoprono cariche sociali;
- per i danni a mezzi propri di trasporto.

Art. 19 **Scioglimento della Associazione**

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dalla Assemblea con le modalità di cui all'art. 11 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 20 **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.